

*Cooperative sociali*

# La disciplina dei soci volontari nelle cooperative sociali

**Modello n. 1****Clausola statutaria che disciplina i soci volontari**

Art. (...) (Requisiti, domanda di ammissione e obblighi)

1. Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.
2. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:
  - nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
  - indicazione della propria attività di lavoro;
  - dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  - numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25 euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
  - precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.
4. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.
5. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.
6. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.
7. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. (...), compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.
8. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

**Modello n. 2****Regolamento dei soci volontari****Art. 1**

1. Le figure dei soci volontari di cui all'articolo 2 delle legge n. 381/1991 si possono così distinguere:

- a) il singolo individuo che svolga prestazioni personali, gratuite, spontanee e contingenti all'interno della struttura organizzativa
- b) i il libero professionista che esegua una prestazione d'opera legata alle proprie conoscenze professionali
- c) gli amministratori che svolgono gratuitamente tale ruolo all'interno della struttura cooperativa
- d) i consulenti che dedicano parte del loro tempo allo studio ed a progetti volti al miglioramento dell'assetto organizzativo, economico, finanziario, sociale della Cooperativa.

**Art. 2**

L'ammissione a socio volontario avviene con delibera del consiglio di amministrazione, a seguito della presentazione di domanda scritta di ammissione. La richiesta di ammissione deve indicare i seguenti dati:

- a) dati anagrafici, cittadinanza;
- b) il luogo di residenza, eventuale domicilio e recapiti telefonici;
- c) codice fiscale;
- d) titolo di studio ed eventuali titoli professionali;
- e) settore in cui desidera prestare la propria opera;
- f) giorni ed orari disponibili.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del direttore (eventuale), valuterà ed individuerà le modalità idonee a favorire l'inserimento del socio volontario nell'attività della cooperativa.

Qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione devono essere comunicati dal socio volontario all'ufficio del personale.

**Art. 3**

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo. Con il socio volontario non si instaura dunque alcuna forma di rapporto di lavoro retribuito o remunerato a fronte delle prestazioni rese in cooperativa.

**Art. 4**

Le attività svolte dal socio volontario sono individuate, decise e deliberate dal consiglio di amministrazione in funzione alle necessità della cooperativa e tenendo conto della disponibilità di giorni ed orari già indicati nella domanda di ammissione dal socio volontario.

Il socio volontario partecipando all'attività della cooperativa si impegna con il proprio apporto al buon funzionamento del settore in cui opera. L'impossibilità di tenere fede agli impegni assunti, per impedimenti di qualsiasi tipo, deve essere comunicata al responsabile di settore in tempo utile, anche al fine di poter consentire l'opportuna organizzazione dell'attività.

La prestazione lavorativa del socio volontario può essere considerata complementare e in nessun caso sostitutiva del lavoro dipendente. Il socio volontario si impegna ad operare secondo i principi ispiratori della cooperativa ed a seguirne la metodologia in atto.

**Art. 5**

Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A favore del socio volontario sarà comunque stipulata una polizza assicurativa, con costo a carico della cooperativa, per la copertura dei rischi derivanti da infortuni direttamente connessi all'attività di volontariato prestata in cooperativa. Pertanto, in caso di infortunio che avvenga durante l'espletamento delle proprie funzioni, il socio dovrà comunicare tempestivamente l'accaduto al fine di avviare le pratiche necessarie e inviare entro due giorni il certificato di infortunio. Per il calcolo del premio assicurativo la presenza giornaliera in cooperativa dei soci volontari deve essere registrata con regolarità in appositi registri.

**Art. 6**

Ai soci volontari spetterà il rimborso delle spese sostenute e documentate.

**Art. 7**

La cooperativa è tenuta a informare i soci volontari che operano all'interno della struttura circa i piani di sicurezza, rischi e pericoli derivanti dallo svolgimento di determinati compiti, nonché a garantire la prescritta sorveglianza sanitaria.

I soci volontari sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e dal D.Lgs. n. 242/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Quando necessario saranno dotati degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa a loro affidata.

**Art. 8**

La cooperativa, provvede alla formazione del socio volontario sia per la sopraccitata prevenzione antifortunistica, sia sulla metodologia e l'organizzazione del lavoro nel settore in cui si troverà ad operare per l'uso specifico di strumenti o di attrezzi.

**Art. 9**

Nei casi in cui il socio volontario assuma un atteggiamento non conforme alle finalità della cooperativa e al presente regolamento, può incorrere nel provvedimento di esclusione a norma dello statuto della cooperativa.

La stessa verrà deliberata dal consiglio di amministrazione dopo contestazione dell'addebito al socio.

Il socio volontario che per motivi personali non sia più in grado di prestare la propria collaborazione, può recedere dal rapporto associativo presentando domanda scritta di recesso al consiglio di amministrazione della cooperativa.

**Modello n. 3****Regolamento dei soci volontari****Premessa**

La Cooperativa in ottemperanza ai dettami dello Statuto e del presente regolamento intende promuovere e agevolare il contributo ideale e operativo dei soci volontari.

È compito della Cooperativa riconoscere e alimentare la motivazione degli stessi attraverso percorsi di inserimento, affiancamento e una costante attività di sostegno e supervisione.

I soci volontari costituiscono una risorsa valoriale nella misura in cui rafforzano le motivazioni ideali, le capacità relazionali e il legame al territorio e dell'organizzazione in cui operano.

**Impegni del socio volontario**

I soci volontari:

1. sono tenuti a conoscere fini, obiettivi, struttura e programmi della Cooperativa
2. partecipano alla vita e alla gestione della stessa nel pieno rispetto delle regole stabilite e delle responsabilità.
3. svolgono il loro compito con competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro di equipe e accettazione della verifica costante del proprio operato.
4. Garantiscono, nel limite della propria disponibilità, continuità di impegno e portano a compimento le azioni intraprese.
5. Si impegnano con il sostegno della Cooperativa a formarsi con costanza e serietà.

**Aspetti organizzativi**

Il Responsabile delle Attività Produttive, in relazione alla dichiarata disponibilità e alle competenze del socio concorda preventivamente le modalità organizzative per l'espletamento dell'attività.

L'organizzatore è responsabile dell'avviamento all'attività e del coordinamento operativo del socio e ha il compito di monitorare l'attività svolta dal socio al fine di rilevare la soddisfazione delle aspettative del socio, la coerenza con gli obiettivi qualitativi del servizio.

Il socio volontario è tenuto, ogniquale volta svolge la propria attività, a rendicontare la propria presenza su apposito registro.

Annualmente la Direzione valuta il contributo dei soci volontari sulla base della rendicontazione sociale di cui sopra.

Oltre che nei casi previsti dall'art. (...) dello Statuto che regola il recesso, la decadenza, e la esclusione del socio, l'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel caso in cui non ottemperi agli impegni con particolare riferimento al punto 4 di cui sopra.

**Modello n. 4****Regolamento rimborso spese****Rimborso pasti**

La Cooperativa garantisce ai soci volontari il rimborso:

- a) dei pasti consumati in trasferta
- b) dei pasti consumati in orario di servizio con utenti.

Il rimborso di cui al punto b) sarà autorizzato dal responsabile amministrativo previa valutazione delle caratteristiche del servizio.

**Fuori struttura**

Quando ci si reca in un locale pubblico per consumare un pasto con gli utenti o per trasferta, bisogna farsi rilasciare *ricevuta fiscale* o eventuale *fattura* facendo indicare nel riquadro "cliente" la seguente dicitura:

Nome Cognome (socio) per conto della Cooperativa Sociale (...) Via (...) P.I.V.A. (...)

Tale ricevuta deve poi essere consegnata tempestivamente al responsabile amministrativo che preventivamente ha autorizzato la trasferta. Non verranno accettati e quindi rimborsati:

- scontrini fiscali,
- ricevute senza i dati sopra richiesti
- ricevute consegnate oltre i termini di consuntivazione del mese di competenza.

**Rimborso per trasferimenti con auto personale**

La Cooperativa garantisce il rimborso totale dei km pari a 1/5 del costo medio mensile carburante per i trasferimenti da sede di lavoro ad altra sede di lavoro.

Il responsabile amministrativo può altresì autorizzare ulteriori rimborsi (anche parziali) per la percorrenza con auto propria non in orario di servizio per far fronte a:

- emergenze organizzative
- particolare disagio da parte del socio
- e comunque al fine di garantire la tempestività dell'intervento e la continuità del servizio.

**Rimborso percorrenze con auto personale per servizio**

La percorrenza con auto propria, per svolgimento del servizio, prevede il rimborso totale senza franchigia (pari a 1/5 del costo medio mensile carburante).

Il socio avrà il compito di rendicontare attraverso apposito modulo i km percorsi previa autorizzazione del Responsabile amministrativo.

**Rimborso per missione**

In caso di missione oltre al pasto e alla percorrenza chilometrica sono previsti i seguenti rimborsi:

- treno, aereo, taxi (su presentazione di biglietto)
- pedaggi autostradali (su presentazione di ricevuta)
- pernottamenti (su presentazione di ricevuta fiscale intestata alla Cooperativa o al socio stesso).

## Cooperative sociali e soci volontari

di Sebastiano Di Diego\*

Nell'articolo, attraverso la descrizione di quelle che sono le fasi fondamentali del rapporto sociale, sono prese in considerazione le formule fondamentali per una corretta gestione dei soci volontari all'interno di una cooperativa sociale.

Nelle cooperative sociali, l'art. 2 della legge n. 381/1991, recependo una pratica già diffusa, prevede che possono entrare a far parte della **compagine sociale anche soci volontari**.

I soci volontari, la cui presenza deve essere prevista esplicitamente dallo statuto della cooperativa (Modello n. 1 a pag. 303), prestano la loro attività **gratuitamente per fini di solidarietà**: è fatto quindi divieto alla cooperativa di remunerare sotto qualsiasi forma l'attività da essi prestata (Modello n. 2 a pag. 304; Modello n. 3 a pag. 305).

Essendo la collaborazione del socio gratuita per definizione normativa, tra il socio e la cooperativa **non** si instaura **alcun rapporto di lavoro** (dipendente o autonomo). È quindi normale che non trovino applicazione i contratti di lavoro e le norme di legge che regolano il lavoro subordinato e autonomo (art. 2, comma 3).

“Se alle cooperative sociali si riconosce, come pare si debba fare, la natura di **cooperative di lavoro**, limitatamente a questa categoria di soci esse soddisfano bisogni *extra* economici (quali sono quelli indicati dagli artt. 1 e 2 della legge n. 266/1991). I soci volontari non hanno interessi lucrativi e nemmeno mutualistici in senso stretto (perché non possono essere remunerati per l'attività che svolgono)”<sup>1</sup>.

È evidente quindi che non possono essere ricompresi nella più ampia categoria dei soci cooperatori, in quanto questi ultimi usufruiscono dei risultati economici derivanti dallo scambio mutualistico con la cooperativa.

I soci volontari sono **iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci** e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

### INAIL e rimborsi spese

I commi 3 e 4, dell'art. 2, riconoscono a questa particolare categoria soltanto il diritto alle prestazioni per l'as-

sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)<sup>2</sup>, e quello al **rimborso delle spese** effettivamente sostenute e documentate, “sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale” per la totalità dei soci.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, ciascuna cooperativa deve predeterminare, mediante l'adozione di uno specifico regolamento, le singole voci di spesa rimborsabili al socio volontario, nonché i titoli giustificativi e i criteri del rimborso (ad esempio, tariffa ACI per il rimborso delle spese chilometriche) (Modello n. 4 a pag. 306). Affinché le “spese rimborsate” rappresentino un costo deducibile per la cooperativa e non costituiscano reddito per il volontario, si richiede il requisito della **riferibilità alla specifica attività della cooperativa**. Deve trattarsi, in altre parole, di erogazioni effettuate dal socio per l'acquisto di beni e servizi “per conto” della cooperativa. In ogni caso, i rimborsi spese non possono essere forfettari ma devono basarsi su titoli giustificativi (c.d. **rimborso a piè di lista**). In caso contrario, infatti, potrebbero mascherare, almeno in parte, una retribuzione alterando la genuina gratuità del rapporto, richiesta dall'art. 2.

### Servizi socio-sanitari ed educativi

Da ultimo, va ricordato che nella gestione dei **servizi socio-sanitari ed educativi** che le cooperative sociali svolgono in applicazione di contratti stipulati con amministrazione pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti (art. 2, comma 5).

In questo modo, da un lato, viene impedito che i soci volontari possano essere utilizzati per abbassare i costi nelle gare, a scapito della qualità del servizio; dall'altro, viene valorizzata la loro funzione di animazione, di arricchimento del servizio, di sostegno dell'utente.

Ricordiamo, infine, che la **presenza dei soci volontari non è obbligatoria**: una cooperativa sociale può legittimamente operare anche senza la loro presenza.

\* Dottore commercialista in Ancona.

1 BASSI, A., *Le società cooperative*, Torino, UTET, 1995, p. 71.

2 Il decreto del Ministero del lavoro dell'11 giugno 1992 ha stabilito che la retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei premi e delle prestazioni è il limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. L'obbligo di iscrizione all'INAIL sussiste a condizione che l'attività svolta rientri tra quelle protette.